

<b>OGGETTO</b>	GIUDIZIO R.G. N. 3559/2017 PROMOSSO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI PISTOIA DAL CORAP NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' CAMIGEST SRLS DEFINITO CON SENTENZA N. 110/2018 DEPOSITATA IN DATA 06/02/2018. AFFIDAMENTO INCARICO DIFENSIVO PER APPELLO.
----------------	---

**DELIBERAZIONE N. 20 DEL 06 / 03 / 2018**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
DEL CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ  
PRODUTTIVE (CORAP)**

**PREMESSO che:**

- con legge regionale n. 38 del 24/12/2001 e s.m.i. la Regione Calabria ha disciplinato il regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale;
- con legge regionale n. 24 del 16/05/2013 è stato disciplinato il "Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità";
- ai sensi dell'art. 5, comma 4, della predetta Legge n. 24/2013 il CORAP subentra, fra l'altro, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, dei Consorzi industriali;
- con DPGR della Regione Calabria n. 112 del 15/06/2016, in esecuzione a quanto disposto dalla legge regionale n. 24/2013, si è proceduto alla propria nomina quale Commissario Straordinario unico per l'accorpamento dei cinque Consorzi Industriali della Calabria nel Corap;
- con DPGR della Regione Calabria n. 115 del 29/06/2016, è stato formalmente istituito il CORAP, quale ente pubblico economico e strumentale della Regione Calabria, mediante l'accorpamento nel Consorzio ASI di Catanzaro degli altri quattro Consorzi provinciali regolamentati dalla Legge Regionale n. 38 del 24/12/2001, con conseguente cambio della denominazione e contestualmente sono stati confermati in capo al Commissario Straordinario già nominato con DPGR n. 112 del 15/06/2016 tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nelle more della conclusione delle procedure successive all'accorpamento;
- con Decreto commissariale n. 47 del 04/04/2017 è stata confermata l'istituzione dell'Avvocatura unitaria consortile;
- con sentenza n. 110/2018 depositata in data 06/02/2018, il Giudice di Pace di Pistoia, a definizione del giudizio R.G. n. 3559/2017, ha rigettato l'opposizione svolta dal CORAP avverso il decreto ingiuntivo n. 1727/2016 emesso in favore della società Camigest Srls, confermando il predetto decreto ingiuntivo e condannando questo Ente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite liquidate come da dispositivo;

**VISTI:**

- la nota pec del 14/02/2018 (prot. CORAP Catanzaro n. 0001944 del 15/02/2018), con la quale l'Avv. Salvatore Sorbilli, difensore consortile nel suddetto giudizio R.G. n. 3559/2017, nel trasmettere la sopra citata sentenza n. 110/2018 notificatagli dal Legale della società Camigest Srls in data 14/02/2018, ha espresso parere positivo in ordine all'opportunità di impugnare la predetta sentenza comunicando che in data 15/03/2018 scade il termine breve per proporre appello;
- il parere dei Legali interni Avv.ti Ernesto Scola e Maria Gabriella D'Ottavio;
- l'Istruttoria amministrativa, a cura dell'Avvocatura unitaria, degli atti d'ufficio inerenti la presente costituzione;
- lo schema di disciplinare per il conferimento di incarico di patrocinio legale, rappresentanza e difesa in giudizio del CORAP agli avvocati del Libero Foro approvato con decreto commissariale n. 18 del 20/02/2018;

**RITENUTO, pertanto:**

- di non avvalersi delle procedure di mediazione e di proporre appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pistoia n. 110/2018 depositata in data 06/02/2018, emessa a

- definizione del giudizio R.G. n. 3559/2017 e sopra meglio descritta, per la tutela dei diritti e degli interessi del CORAP;
- stante l'esiguo margine temporale entro cui proporre appello e la mole di lavoro dell'Ufficio Legale interno, di conferire apposito incarico di patrocinio e mandato alle liti all'Avv. Salvatore Sorbilli del Foro di Vibo Valentia, già difensore consortile nel primo grado di giudizio;
  - di stabilire con il prefato Professionista il compenso pari all'importo quantificato attenendosi ai valori minimi di cui al D.M. n. 55 del 10/03/2014, per lo scaglione di riferimento da Euro 1.100,01 ad Euro 5.200,00, in ragione delle attività e delle prestazioni effettivamente svolte, oltre spese forfettarie ed accessori come per legge, come da preventivo concordato, riconoscendo, in aggiunta, allo stesso Professionista il rimborso dell'importo onnicomprensivo di Euro 250,00, al lordo della ritenuta fiscale, oltre accessori come per legge ed eventuali spese vive, per la domiciliazione e l'eventuale attività di sostituzione di udienza da espletarsi nel giudizio *de quo*;
  - di stabilire che l'incarico di che trattasi dovrà essere espletato secondo le condizioni riportate nel disciplinare di incarico legale che dovrà essere sottoscritto dalle parti;

### DELIBERA

- A. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono riportate per intero.
- B. Di proporre appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pistoia n. 110/2018 depositata in data 06/02/2018, emessa a definizione del giudizio R.G. n. 3559/2017 e meglio descritta in preambolo, per la tutela dei diritti e degli interessi del CORAP.
- C. Di conferire apposito incarico di patrocinio e mandato alle liti all'Avv. Salvatore Sorbilli del Foro di Vibo Valentia, già difensore consortile nel primo grado di giudizio.
- D. Di stabilire con il prefato Professionista il compenso pari all'importo quantificato attenendosi ai valori minimi di cui al D.M. n. 55 del 10/03/2014, per lo scaglione di riferimento da Euro 1.100,01 ad Euro 5.200,00, in ragione delle attività e delle prestazioni effettivamente svolte, oltre spese forfettarie ed accessori come per legge, come da preventivo concordato, riconoscendo, in aggiunta, allo stesso Professionista il rimborso dell'importo onnicomprensivo di Euro 250,00, al lordo della ritenuta fiscale, oltre accessori come per legge ed eventuali spese vive, per la domiciliazione e l'eventuale attività di sostituzione di udienza da espletarsi nel giudizio *de quo*.
- E. Di stabilire che l'incarico di che trattasi dovrà essere espletato secondo le condizioni riportate nel disciplinare di incarico legale che dovrà essere sottoscritto dalle parti.
- F. Di autorizzare i competenti Uffici ad effettuare tutti i successivi adempimenti connessi e consequenziali alla presente deliberazione e le relative spese, imputandole alle corrispondenti voci di bilancio.

Dott.ssa Rosaria Guzzo

